



CIRCOLARE MONOTEMATICA SETTORE LAVORO E
PREVIDENZA.

Data: 30/06/2008

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

- 1. DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' CON TASSAZIONE FISCALE SECCA DEL 10% - DL. 93 DEL 27 MAGGIO 2008;**
- 2. LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E LA RIFORMA DEI LIBRI OBBLIGATORI - DL. 112 DEL 25 GIUGNO 2008.**

Straordinari assoggettati ad aliquota irpef secca del 10% dal prossimo 1 luglio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 in via sperimentale, abrogazione immediata dell'obbligo di sottoscrizione delle dimissioni presso il Centro per L'impiego con ritorno alla cara vecchia lettera di dimissioni, ritorno del contratto di lavoro a chiamata, cancellazione dei libri di matricola ed inserimento del nuovo libro unico del lavoro.

Questi, tra gli altri, i più importanti ed immediati provvedimenti che il nuovo Governo, appena insediato, ha approvato ridisegnando in maniera più elastica il sistema normativo che regola il mercato del lavoro. Vi trasmettiamo quindi la presente circolare per informarvi in maniera sintetica ed immediata **alcune** delle numerose novità **già attuative** apportate dai due Decreti Legge sopra evidenziati, pubblicati senza preavviso.

DL N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

Art. 19 ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO:

Da gennaio 2009 parte l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro con possibilità di unire interamente i redditi da lavoro dipendente e autonomo con le pensioni di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. *La norma sarà fonte di approfondimento non appena l'Inps emetterà le circolari esplicative.*

Art. 21 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: I contratti collettivi possono stabilire deroghe alla Legge n. 247 che stabilisce in 36 mesi la durata massima con un'unica proroga e indicazione dei motivi. **E' ora possibile** il lavoro a termine anche con riferimento all'ordinaria attività del datore di lavoro (oltre alle ragioni tecniche, produttive, etc, del Dlgs 368/01) *La norma sarà fonte di approfondimento non appena il Ministero del Lavoro emetterà apposita Circolare.*

ART. 24 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: mai decollato per problemi di distribuzione dei famosi "BUONI CONTRIBUTIVI", sono ora riammessi e utilizzabili per lavoro domestico, giardinaggio pulizia e manutenzione di edifici, insegnamento, manifestazioni, vacanze di giovani studenti con meno di 25 anni, agricoltura, imprese familiari del commercio e del turismo, nella consegna porta a porta e vendita di stampa. Per essere attuato bisognerà aspettare che l'Istituto Inps, l'Istituto competente per la gestione dei "BUONI FORFETTARI" emetterà apposita circolare esplicativa.

ART. 25 CONTRATTO DI APPRENDISTATO: Grosse novità sono previste per l'apprendistato professionalizzante, viene cancellata la durata minima di 2 anni e viene confermato che la formazione, se documentata può essere fornita interamente da parte dell'Azienda senza fruire delle Regioni o degli Enti Bilaterali. *La norma sarà fonte di approfondimento non appena il Ministero del Lavoro emetterà apposita Circolare.*

ART. 34 STRUMENTI DI PAGAMENTO: Per i trasferimenti di contante e per gli assegni non trasferibili il tetto viene innalzato da 5000 a 12500 euro. Torna dunque il limite previsto fino al 29 aprile. Viene abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo di pagare i professionisti esclusivamente con assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico.

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



ART. 42 LIBRO UNICO DEL LAVORO: Aboliti il libro di paga e il libro di matricola con sostituzione del LIBRO UNICO DEL LAVORO; per il datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestici) viene istituito il libro unico del lavoro nel quale sono inseriti tutti i datori di lavoro subordinati, collaboratori e associati in partecipazione, il calendario delle presenze, le erogazioni in denaro e natura. La compilazione è mensile, la copia "costituisce busta di paga" e andrà conservata per 5 anni. ***Un apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni definirà i modi e i tempi di tenuta.*** Riviste anche le sanzioni per mancata istituzione, tenuta ed esibizione. Se ai lavoratori sono addette persone non soggette a comunicazione preventiva va fatta denuncia nominativa inail prima dell'inizio del lavoro. Libro unico anche per il lavoro a domicilio, esonerati soci di società e familiari del titolare.

ART. 43 ABROGAZIONI: Con effetto immediato, quindi già al momento, sono abrogati:

- L'obbligo di dare le dimissioni volontarie compilando un modulo del ministero del lavoro con numerazione preventiva (MDV) tornando immediatamente alla comunicazione diretta tra lavoratore e datore di lavoro.
- Libri paga e matricola e sostituzione con libro unico del lavoro e abrogazione delle diverse norme che regolano la tenuta di tali registri.
- Eliminato per i part time la previsione di aumenti contributivi per i contratti con orario inferiore alle dodici ore settimanali.
- Abrogato il registro di impresa per il settore agricolo.
- Ripristinato con le regole della "Legge Biagi" il lavoro a chiamata con l'abrogazione della norma che lo cancellava (comma 45 art. 1 L. 247/07).
- Abrogato il libro degli autotrasportatori.

ART. 44 CONSULENTI DEL LAVORO E DOCUMENTI DI LAVORO: Il libro unico del lavoro potrà essere depositato presso i Consulenti del Lavoro senza obbligo di tenere copia presso la sede del datore. L'affidamento dell'incarico va segnalato alla DPL e per la recidiva della mancata comunicazione, i trasgressori saranno segnalati ai rispettivi Ordini.

il datore di lavoro consegnando il contratto individuale al lavoratore prima dell'inizio del rapporto adempie ad ogni obbligo di comunicazione nei confronti del lavoratore.

ART. 45 ORARIO DI LAVORO: Semplificazione e interpretazione certa delle norme sull'orario di lavoro nell'ambito dei limiti posti dalle direttive europee e dalla legislazione di recepimento, incoraggiando la contrattazione aziendale in materia. Abolita la previsione della sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni in materia di orario di lavoro. Revisione di tutte le sanzioni in materia di orario di lavoro. *La norma sarà fonte di approfondimento non appena il Ministero del Lavoro emetterà apposita Circolare.*

ART. 101 STOCK OPTION: Stretta sulle stock option per le quali vengono abolite le agevolazioni fiscali esistenti.

DL. N. 93 DEL 27 MAGGIO 2008

Da domani 1 luglio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 prende il via il periodo sperimentale per cui tutti gli straordinari ed i premi di produttività effettuati ed erogati ai lavoratori dipendenti che nel 2007 hanno dichiarato un reddito imponibile pari o inferiore a Euro 30.000,00 saranno soggetti ad una tassazione separata con aliquota IRPEF secca del 10%. Gli straordinari, le ore di lavoro supplementare, i premi di produzione con aliquota agevolata **ed esclusi dal reddito imponibile** saranno automaticamente assoggettati all'aliquota ridotta a meno di espressa richiesta del dipendente. Gli importi erogati con aliquota agevolata devono rientrare nel tetto massimo di Euro 3000,00 semestrale dopodiché verrà ripresa la tassazione ordinaria. Informiamo le aziende clienti che a partire da domani primo luglio provvederemo ad inviare un'apposita e approfondita circolare con preghiera di darne la massima diffusione ai propri dipendenti.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

X STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
(CdL bernardo mario)